DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 67/2021

del 5 febbraio 2021

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2024/57]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (¹) è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (²); occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.
- (2) Poiché il riferimento al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio è stato soppresso dall'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell'8 giugno 2004 (³), la comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (⁴) non è più applicabile; occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.
- (3) Poiché i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 (*) e (CEE) n. 1984/83 (*) non sono più in vigore, la comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (*) non è più applicabile; occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.
- (4) Poiché il regolamento (CEE) n. 123/85 (8) non è più in vigore, la comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85 del 12 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (9) non è più applicabile; occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.
- (5) La comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (10) non è più applicabile in quanto sostituita dai punti da 12 a 20 della comunicazione della Commissione Linee direttrici sulle restrizioni verticali (11); occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.
- (6) La comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (12) non è più applicabile in quanto sostituita dalla comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (13); occorre pertanto sopprimerne il riferimento dall'accordo SEE.

```
\begin{tabular}{ll} \beg
```

⁽²⁾ GU C 188 del 4.7.2001, pag. 5

⁽³⁾ GU L 219 del 19.6.2004, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU C 203 del 14.8.1990, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5. (7) GU C 101 del 13.4.1984, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16.

^(°) GU C 17 del 18.1.1985, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU P 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62.

⁽¹¹⁾ GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU C 75 del 29.7.1968, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU C 43 del 16.2.1993, pag. 2.